

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Alice Bel Colle il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Alice Bel Colle;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto:

- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», nonché di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n. 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato:

- che con Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF imponendo di adeguare le previsioni dei Regolamenti per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva precedentemente adottati;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26/04/2023, è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2023:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 26/04/2023, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Alice Bel colle, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17/05/2022, n. 50/2022, convertito dalla legge 15/07/2022, n. 91/2022, dispone che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;
- che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 27/04/2023 *"3. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente."*;
- che l'art. 1, comma 775, della legge 29/12/2022, n. 197, che ha disposto per l'anno 2023 il differimento al 30/04/2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- che nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 30 maggio 2023, è stata approvata una ulteriore proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni da 31 luglio prossimo;

Visto che con deliberazione n. 27 del 27/5/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per i servizi di igiene ambientale per gli anni dal 2022 al 2025;

Vista la Relazione Tariffe 2023, trasmessa dalla Società concessionaria Econet S.r.l. a questo Comune a mezzo PEC del 18/4/2023, Prot. n. 1047, allegata alla presente deliberazione, nella quale la Società attesta:

- che per l'anno 2023 non è stata presentata istanza di revisione infra periodo del PEF pluriennale 2022/2025, elaborato nel 2022 dalla Società e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti, in qualità di Ente Territorialmente Competente, per cui il PEF validato resta invariato per l'annualità 2023 e riporta per tale annualità un importo complessivo di € 13.954.802,00;
- che, per le motivazioni nella Relazione medesima riportate, *ritiene di poter adottare una condizione di miglior favore nei confronti delle utenze con un adattamento graduale al tetto massimo di riferimento del PEF fino ad arrivare, se necessario, al tetto massimo previsto in un arco temporaneo di due annualità, salvo variazioni legate alle disposizioni ARERA nel frattempo intervenute;*
- che conseguentemente il totale delle entrate tariffarie, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, il PEF 2022/2025, necessario alla copertura dei costi del servizio è ridotto per l'anno 2023 da € 13.954.802,00 ad € 13.454.802,00 della parte variabile e della parte fissa del valore di calcolo delle tariffe, nonché l'articolazione della parte variabile tariffaria in applicazione della disciplina regolamentare per l'applicazione della TARI Corrispettiva;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

La quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato altresì che, ai fini di procedere attraverso un graduale passaggio dalla struttura tariffaria in modalità binomia alla quella trinomia, risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte pluriennale, già in atto a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione dei R.U.R.;

Valutato pertanto:

- che ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 26/04/2023 per l'anno 2023 è stabilita la percentuale del 45,00% di copertura dei costi variabili complessivi attraverso la quota variabile misurata della tariffa;
- che la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione dalla struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013;

Viste le tariffe, trasmesse dal concessionario Società Econet S.r.l. ed acquisite al Prot. 1046 in data 18/04/2023, per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Alice Bel Colle - anno 2023, corredate di Addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie - utenze non domestiche svuotamenti minimi, allegati quale parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Alice Bel Colle, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di prendere atto della Relazione Tariffe 2023, trasmessa dalla Società concessionaria Econet S.r.l. a questo Comune a mezzo PEC del 18/4/2023, Prot. n. 1047, costituente allegato alla presente deliberazione e di dare atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 27/5/2023 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per i servizi di igiene ambientale per gli anni dal 2022 al 2025.

Di approvare le tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Alice Bel Colle - anno 2023, corredate di Addendum utenze comunali - rifiuto vegetale - utenze socio sanitarie - utenze non domestiche svuotamenti minimi, come risultanti negli allegati, costituenti parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per gli anni 2022-2025 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile calcolata delle tariffe, è stabilita per l'anno 2023 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2023 in €/Kg. 0,86339, come indicato nel prospetto Tariffe allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2023 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,156 Kpeso, come indicato nel prospetto Tariffe allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di dare atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Alice Bel Colle, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente,
Ravvisata l'urgenza di provvedere
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARTINO GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSACANE Domenico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GASTI MASSIMO

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 20/07/2023 al 04/08/2023

Alice Bel Colle Li , _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSACANE Domenico

Dichiarazione di Esecutività

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSACANE Domenico

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2023

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per l'anno 2023, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per l'anno 2023 si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.

Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo di euro 18,59 a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese;
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad 1/4 del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2023 si confermano le seguenti tariffe:

- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:

- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad 1/4 del costo del contenitore da lt. 120 e così via...)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2023 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:
 - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
 - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre.

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.